

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1674 del 12 novembre 2018

**Approvazione delle disposizioni operative e determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL), del Fondo di rotazione per gli investimenti nel settore agroalimentare. L.r. 12 dicembre 2003, n. 40 articolo 57, l.r. 17 giugno 2016 n. 17. Revoca della Deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2016, n. 399.**

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Al fine di rendere operativa la sezione A del Fondo di rotazione del Settore primario, relativa agli investimenti per le imprese agroalimentari e perfezionare gli adempimenti rispetto alla disciplina unionale in materia di aiuti di Stato, è revocata la DGR 399/2016 che ha approvato le schede di misura e gli indirizzi procedurali per il funzionamento del fondo stesso. Gli allegati tecnici alla deliberazione revocata sono sostituiti da quelli approvati con il presente provvedimento.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 399 del 7 aprile 2016, la Giunta Regionale ha approvato le schede di misura e gli indirizzi procedurali per il funzionamento del fondo di rotazione del Settore primario di cui alla l.r. 40/2003, artt. 57 e 58, novellando la previgente disciplina. Tale fondo di rotazione è costituito da tre sezioni: la sezione A relativa agli investimenti nelle imprese agroalimentari; la sezione B riguardante gli investimenti nelle imprese agricole; la sezione C inerente il consolidamento delle passività onerose nelle imprese agricole. Le schede approvate con la DGR 399/16 contengono le condizioni e i livelli di aiuto previsti per gli investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le disposizioni generali per il funzionamento del Fondo di rotazione del Settore primario.

Con l.r. 17 del 17 giugno 2016 viene rivista la materia dei fondi di rotazione regionali prevedendo la costituzione di un unico fondo di rotazione per le attività del secondario e del terziario che incorpora anche la sezione A del fondo di rotazione del Settore primario relativo alle imprese agroalimentari.

La l.r. 17/2016 prevede, inoltre, che, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi convogliati nello stesso, continua ad operare Veneto Sviluppo S.p.A., mentre l'individuazione del nuovo soggetto gestore del fondo unico di rotazione deve intervenire entro e non oltre il termine di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della legge.

Veneto Sviluppo S.p.A., pertanto, risulta essere l'unico gestore, fino al 2020, del fondo unico in cui sono confluiti i vari fondi di settore. Sulla base di quanto sopra riportato, si propone la modifica di quanto approvato con DGR n. 399/2016 al fine di rendere operativa la sezione A del Fondo di rotazione del Settore primario relativa agli investimenti per le imprese agroalimentari, prevedendo l'introduzione di modifiche tecniche agli allegati A, C e D della medesima deliberazione riscontrando, altresì, le osservazioni pervenute dai competenti Uffici della Commissione a seguito della trasmissione della comunicazione di esenzione dalla notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014. Con tale provvedimento, pertanto, si perfezionano gli adempimenti rispetto alla disciplina unionale in materia di aiuti di Stato.

Si propone, pertanto, di approvare l'**Allegato A** contenente la "Determinazione del tasso di riferimento e calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL)", l'**Allegato B** "Disposizioni operative per la concessione di finanziamenti agevolati - Interventi a favore delle imprese agroalimentari" e l'**Allegato C** "Disposizioni operative per la concessione di finanziamenti agevolati - Indirizzi procedurali".

Si propone, infine, la revoca della DGR n. 399 del 7 aprile 2016, sostituita dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTA la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02);

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 399 del 7 aprile 2016 "Fondo di rotazione del Settore primario. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, articoli 57 e 58. Regolamenti di operatività e determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL). DGR/CR n. 12 del 23.02.2016";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A**, contenente il metodo per la definizione, in applicazione della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (2008/C 14/02), del tasso di riferimento da utilizzarsi nelle operazioni di prestito agevolato del Fondo di rotazione di cui alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 40, art. 57 e alla l.r. 17 giugno 2017, n. 17, al fine della quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) relativo alle operazioni di agevolazione degli investimenti nelle imprese agroalimentari;
3. di approvare gli **Allegati B e C**, contenenti le disposizioni e gli indirizzi procedurali per l'operatività e la gestione del Fondo di rotazione cui il soggetto gestore dovrà attenersi nella istruttoria tecnica, finanziaria ed amministrativa delle istanze presentate;
4. di revocare la deliberazione di Giunta regionale n. 399 del 7 aprile 2016;
5. di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuto, esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del trattato, una sintesi delle informazioni è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica e il regime di aiuto è integralmente pubblicato sul sito web regionale;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



## FONDO DI ROTAZIONE

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 57

Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17

**Determinazione del tasso di riferimento e calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL)**

Le disposizioni di attuazione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 57 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 40 e alla l.r. 17 giugno 2016, n. 17, prevedono l'erogazione dei finanziamenti attraverso due provviste finanziarie, una riferibile al Fondo e l'altra costituita dal capitale bancario. La quota regionale del finanziamento non è superiore al 50 per cento e a essa si applica un tasso di interesse pari a zero. Alla quota bancaria del finanziamento si applica un tasso di interesse determinato nella misura dell'euribor/eurirs maggiorato di uno spread annuo.

Il Reg. (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014, stabilisce all'articolo 5, paragrafo 2), lettera b), che gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati trasparenti e quindi soddisfano alla specifica condizione per l'esenzione, se l'elemento di aiuto, definito equivalente sovvenzione lordo (ESL), è calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione.

L'elemento di aiuto di un prestito agevolato viene calcolato sulla base della differenza tra il tasso teorico di riferimento e il tasso agevolato applicato.

Per l'individuazione del tasso teorico di riferimento si deve dare applicazione alle disposizioni della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) (di seguito Comunicazione). La Comunicazione prevede che il tasso di riferimento sia calcolato sommando a un tasso base, stabilito dalla Commissione, un margine definito sulla base della categoria di rating dell'impresa beneficiaria e della qualità delle garanzie offerte dalla stessa per il finanziamento. In conformità a quanto disposto nella Comunicazione il merito creditizio dell'impresa può essere definito dall'istituto creditore sulla base del proprio sistema di rating.

Di seguito si riporta la tabella della Comunicazione che esprime i margini in funzione del merito creditizio e delle garanzie offerte:

Margini relativi ai prestiti in punti base			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (da AAA a A)	60	75	100
Buono (da A- a BBB)	75	100	220
Soddisfacente (da BBB- a BB)	100	220	400
Scarso (da BB- a B-)	220	400	650
Negativo/Difficoltà finanziarie (da CCC a D)	400	650	1000

La metodologia adottata dalla Comunicazione fa riferimento allo specifico sistema di rating "Standard & Poor's" per classificare le imprese in classi di rating. La comunicazione della Commissione, tuttavia, stabilisce che non è necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche e sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento ed incassare il merito di credito dell'impresa nelle specifiche categorie di rating.

Con riferimento alla costituzione di garanzie ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Comunicazione, nella sottostante tabella si individuano, a titolo indicativo e ai fini di omogeneità per le banche, i valori di garanzia in funzione del loro livello percentuale sul finanziamento:



Garanzie	Livello in % sul finanziamento
Elevate	Uguale o superiore al 70%
Normali	Compreso tra il 41% ed il 69 %
Basse	Uguale o inferiore al 40%

Ai fini dell'esenzione del regime di cui al presente provvedimento, il calcolo dell'elemento di aiuto contenuto nei finanziamenti erogati viene effettuato come differenza tra il tasso teorico di riferimento, calcolato applicando la tabella dei margini contenuta nella Comunicazione della Commissione e il tasso effettivo applicato all'impresa. Il valore viene attualizzato al momento dell'erogazione del prestito sulla base del tasso di attualizzazione fissato dalla Comunicazione (ottenuto aggiungendo al tasso di base un margine pari a 100 punti base).

**Modalità di calcolo dell'aiuto ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014.**

L'intensità di aiuto, espressa in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è il valore attualizzato dell'aiuto sull'importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Il calcolo dell'ESL viene effettuato mediante la seguente formula:

$$ESL = \sum_{n=1}^N (C_{n-1} \times tA) \times 1/(1+tR)^n$$

dove:

N = numero di rate

n = rata

$C_{n-1}$  = Capitale residuo al periodo n

tA = riduzione del tasso a favore del beneficiario, pari alla differenza tra il tasso teorico di riferimento calcolato secondo la metodologia stabilita dalla Comunicazione e il tasso effettivo applicato all'impresa.

tR = tasso di attualizzazione fissato dalla Commissione ottenuto aggiungendo al tasso di base un margine pari a 100 punti base.

**Analisi sulla presenza di aiuto a favore delle banche intermediarie**

Il funzionamento del Fondo esclude la presenza di aiuti a favore delle banche in quanto:

- gli istituti di credito erogano la propria quota di finanziamento con risorse proprie e a tasso di mercato,
- gli istituti di credito si limitano a trasferire ai beneficiari le somme erogate dal Fondo (quota pubblica) e a riscuotere le rate di rimborso;
- il rischio relativo alla parte privata del finanziamento è esclusivamente a carico della banca;
- la procedura è aperta a tutti gli intermediari finanziari (banche e società di leasing) che si convenzionano con il soggetto gestore.

Il metodo di calcolo sopra esposto è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

L'applicazione del metodo di calcolo del tasso di riferimento utilizzato per la definizione dell'elemento di aiuto sarà sospesa se la Comunicazione della Commissione, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione non sarà più in vigore o sarà adeguato se detta Comunicazione o le altre basi giuridiche, saranno modificate. Ogni eventuale modifica al metodo di calcolo sarà comunicata alla Commissione.

Tale metodo di calcolo dell'ESL potrà essere utilizzato nell'ambito del Programma di Sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 nel rispetto di tutti i criteri previsti dagli articoli 37 e 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 1305/2013.



**FONDO DI ROTAZIONE**

**Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 57**  
**Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17**

**Disposizioni operative per la concessione di finanziamenti agevolati****Interventi a favore delle IMPRESE AGROALIMENTARI****1) Descrizione intervento**

L'intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- a) "trasformazione di prodotti agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

**2) Finalità**

Gli investimenti devono soddisfare il seguente obiettivo: miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'impresa, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.

**3) Aree d'intervento**

Sono ammissibili gli interventi effettuati nel territorio della Regione del Veneto.

**4) Tipologia di sostegno**

Si tratta di prestiti a tassi ridotti. Il fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- FINANZIAMENTI AGEVOLATI;
- LOCAZIONI FINANZIARIE AGEVOLATE con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e dal canone iniziale.

**5) Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l'utilizzo del Fondo di rotazione, le micro, le piccole e le medie imprese (come definite nell'Allegato I del Reg UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014) che svolgono sia la fase di trasformazione che quella di commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al trattato di funzionamento dell'Unione europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Nel caso in cui tali imprese siano anche produttori agricoli, la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda deve rappresentare un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare.



**6) Condizioni di ammissibilità**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del Reg. UE n. 702/2014, al fine di assicurare l'effetto incentivante dell'aiuto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario deve avere presentato la domanda di aiuto.

Al momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento agevolato, l'impresa richiedente deve:

- a) risultare in attività;
- b) essere iscritta all'Anagrafe delle ditte del Settore primario
- c) essere iscritta alla C.C.I.A.A e in possesso del codice primario di attività (ATECO 2007) ricompreso nel seguente elenco:

A.01 "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi" con esclusione di quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7.
C10 "Industrie alimentari", con esclusione di quelle individuate dai codici 10.2, 10.42, 10.52, 10.7, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.92,
C11 "Industria delle bevande con esclusione di quelle individuate dai codici 11.01, 11.05, 11.07,
C12 "Industria del tabacco

- d) dimostrare la redditività dell'impresa;
- e) dimostrare congruità economico finanziaria dell'investimento rispetto all'attività svolta;
- f) assicurare la conformità alle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento;
- g) non trovarsi in condizioni di difficoltà ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, punto 14 del Reg. UE n. 702/2014.

Al momento dell'erogazione della quota pubblica del finanziamento da parte del Gestore, l'impresa deve possedere/detenerne in Veneto almeno una U.T.E., come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999 n. 503.

Non sono ammissibili all'intervento:

- a) le grandi imprese;
- b) le imprese che si trovano in condizioni di difficoltà ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, punto 14 del Reg. UE n. 702/2014;
- c) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- d) le imprese che presentano rating equivalente alla categoria CCC o inferiore, ai sensi della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e in applicazione delle disposizioni del Reg. UE n. 702/2014, articolo 1, punto 6.

**7) Investimenti ammissibili**

Sono ammissibili all'agevolazione i seguenti investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

1. costruzione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento di prodotti agricoli;
2. acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato

**8) Condizioni di ammissibilità degli investimenti**

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Non possono essere concessi aiuti che violano i divieti o le restrizioni stabiliti dal Reg. UE n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

Limiti e vincoli per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Sono ammissibili gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che soddisfano le seguenti condizioni:



- a) la produzione di energia sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo;
- b) siano rispettati i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia;
- c) per la produzione di energia non sia utilizzata biomassa classificabile come rifiuto (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta);
- d) negli impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.
- e) gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85%, in coerenza con le norme nazionali di settore.

#### Limiti settoriali

Nel settore dell'olio di oliva non sono finanziabili investimenti finalizzati all'incremento della capacità di trasformazione e magazzinaggio.

#### **9) Spese ammissibili**

Sono ammessi i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software previsti al paragrafo 7 e le spese generali come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Le spese generali sono ammesse nel limite massimo del 5% dell'importo complessivo dell'operazione.

#### **10) Spese non ammissibili**

- 1) spese per investimenti non iscrivibili e/o non iscritti fra i cespiti ammortizzabili pluriennali e considerati nella gestione annuale dell'impresa;
- 2) impianti ed attrezzature usati;
- 3) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore;
- 4) investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;
- 5) acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti;
- 6) acquisto di terreni;
- 7) acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- 8) investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari.
- 9) IVA, altre imposte e tasse
- 10) costi diversi da quelli di cui al paragrafo 7 connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

#### **11) Importi e aliquote di sostegno**

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.500.000 euro per soggetto giuridico beneficiario per un periodo massimo di tre anni, mentre quello minimo è fissato in 50.000 euro.

L'importo massimo è riferito al totale degli interventi finanziati ai sensi della LR n. 40/2003 art. 24.

In relazione alla disponibilità del fondo e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n. 702/2014 e dall'articolo 26 della L.R. 40/2003, per le iniziative presentate ai sensi della presente deliberazione l'intensità massima di aiuto, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile, elevata al 40% per le microimprese ubicate in zona montana.

Ai sensi dell'art. 4 par. 1. c) del Reg. UE n. 702/2014, l'equivalente sovvenzione lordo non deve superare l'importo di 7.500.000 euro per impresa e per progetto di investimento.

#### **12) Criteri di priorità**

Il seguente criterio di priorità e relativi punteggi trova applicazione esclusivamente nei periodi in cui la disponibilità del fondo non sia sufficiente ad assicurare la copertura a tutte le istanze pervenute:



Percentuale di materia prima agricola fornita (tramite vendita o conferimento), da imprese agricole o società partecipate prevalentemente da imprenditori agricoli, all'impresa richiedente rispetto al totale della materia prima trasformata:

% materia prima	Punti
% > 90	12
$90 \geq \% > 80$	11
$80 \geq \% > 75$	10
$75 \geq \% > 50$	9

### 13) Preferenza

A parità di punteggio si seguirà l'ordine decrescente di età anagrafica del legale rappresentante della impresa richiedente.





**FONDO DI ROTAZIONE**

**Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 57**  
**Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17**

**Disposizioni operative per la concessione di finanziamenti agevolati****INDIRIZZI PROCEDURALI****Premessa**

Il Fondo di rotazione è uno strumento finanziario che permette l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il fondo opera attraverso il meccanismo cosiddetto della "doppia provvista", dove la copertura dell'importo dell'investimento finanziato attinge a due diverse fonti, delle quali, una proviene dalle banche che offrono il finanziamento, ed è regolata a tasso fisso o variabile, mentre l'altra, non superiore al 50%, proviene dalla risorsa pubblica del fondo di rotazione ed è regolata a tasso fisso pari a zero.

Il sistema dei fondi di rotazione prevede, sostanzialmente, che l'impresa beneficiaria dell'agevolazione, con il versamento della rata semestrale o trimestrale, restituisca proporzionalmente le quote di capitale anticipate dalle due provviste, contribuendo in questo modo alla graduale ricostituzione del fondo di rotazione stesso.

**1) Regime di aiuto**

Gli interventi previsti dal presente regime di aiuto ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. (UE) n 702/2014 del 25 giugno 2014 pubblicato sulla G.U.C.E. L193 dell'1.7.2014 con particolare riferimento alle disposizioni del capo III del medesimo regolamento.

Il regime di aiuto si applica fino al 31/12/2020 ed entra in vigore successivamente al ricevimento della ricevuta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento UE n. 702/2014 che contiene il numero di identificazione dell'aiuto.

**2) Soggetto gestore del Fondo**

Il soggetto gestore è Veneto Sviluppo S.p.A., società affidataria dei fondi regionali di rotazione.

Il soggetto gestore attua gli interventi agevolativi con la procedura detta "valutativa a sportello" (di cui al decreto legislativo 123/1998), avvalendosi degli intermediari finanziari per la raccolta delle domande di agevolazione e per l'effettuazione delle operazioni individuate.

**3) Intermediari finanziari**

Istituiti bancari e società di leasing iscritti negli appositi albi previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.e che sottoscrivono una convenzione con il soggetto gestore che definisce le procedure tecniche per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

**4) Come funziona il fondo**

Il fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- FINANZIAMENTI AGEVOLATI;
- LOCAZIONI FINANZIARIE AGEVOLATE con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; la spesa massima ammissibile è rappresentata dal costo di acquisto al netto di IVA e del canone iniziale.

Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- *Copertura massima:* 100% della spesa ammissibile;
- *Durata:* fino a 10 anni per gli investimenti immobili (opere edili ed impianti di pertinenza), fino a 5 anni per gli investimenti dotazionali (macchine e attrezzature); tali limiti si intendono comprensivi



dell'eventuale periodo di preammortamento; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che dotazionali, la durata massima dell'operazione finanziaria agevolata sarà calcolata in modo proporzionale;

- *Rata*: trimestrale o semestrale;
- *Preammortamento*: massimo 24 mesi e 12 mesi rispettivamente per investimenti immobili e mobili; nel caso di progetti costituiti sia da investimenti immobili che mobili, la durata massima del preammortamento sarà calcolata in modo proporzionale;
- *Quota di intervento del Fondo di rotazione*: 50%;
- *Tasso a carico del beneficiario*: tasso ottenuto dalla media ponderata tra il tasso di mercato applicato dalla banca/società di leasing e quello, pari a zero, della provvista del Fondo di rotazione;
- *Riduzione del tasso bancario*: 50%.

Le banche/società di leasing applicano il medesimo tasso in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione all'agevolazione.

## 5) La domanda di aiuto: presentazione, ricevibilità, avvio del procedimento, ammissibilità, erogazione

### 5.1 Presentazione della domanda

Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda al soggetto gestore per il tramite dell'intermediario finanziario prescelto, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet del soggetto gestore.

I requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda. La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei relativi allegati e della lettera di disponibilità al finanziamento da parte dell'intermediario finanziario, comprensiva del rating attribuito all'azienda.

Ai sensi di quanto disposto nell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. UE n. 702/2014, la domanda di agevolazione, deve essere presentata al soggetto gestore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto e deve contenere gli elementi minimi previsti nel medesimo articolo. In particolare essa deve prevedere:

1. nome e dimensione dell'impresa;
2. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
3. dichiarazione specifica (contenuta nel modello di domanda) attestante:
  - a. l'iscrizione all'Anagrafe del settore primario;
  - b. dichiarazione in merito alla dimensione dell'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (microimpresa, piccola, media);
  - c. dichiarazione che l'impresa non si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 14 del Reg. UE n. 702/2014 (imprese in difficoltà);
  - d. il rispetto delle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda;
  - e. se trattasi di impresa che sia anche produttrice, che la materia prima agricola proveniente dalla propria azienda rappresenta un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) della produzione da trasformare;
4. descrizione del progetto comprese le date di inizio e di fine;
5. ubicazione del progetto;
6. Piano aziendale;
7. computo metrico estimativo analitico per gli investimenti strutturali, redatto sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane o, per le altre zone, nei Prezzari regionali della Regione del Veneto opere edili, dei Lavori Pubblici per gli impianti tecnologici;
8. preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda.
9. permesso di costruire comprensivo degli elaborati grafici approvati dal comune;
10. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori (CIL), comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ove previste, riportanti la data di presentazione in Comune;
11. copia della documentazione attestante la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;



12. dichiarazione di proprietà dei terreni su cui insisterà l'investimento, ovvero, nel caso di possesso o detenzione, idoneo atto che ne attesti la disponibilità per un periodo di durata pari almeno a quella del periodo vincolativo di destinazione prevista per lo specifico bene oggetto di aiuto;
13. relazione di valutazione incidenza del progetto, secondo la procedura prevista dalla DGR 9 dicembre 2014 n. 2299, qualora gli interventi ricadono all'interno delle zone speciali di conservazione o dei siti di importanza comunitaria od interferenti con esse – definite ai sensi della Dir. 92/43/CEE e del DPR n. 357/97, ovvero dichiarazione del tecnico che attesta il non assoggettamento delle opere oggetto di domanda a tale normativa. Tale relazione non è richiesta qualora sia già stata presentata ad altra amministrazione ai fini del rilascio di permessi ed autorizzazioni allegati alla domanda di partecipazione alla presente misura;
14. elaborati grafici con individuazione della superficie interessata dall'intervento;
15. lettera di disponibilità dell'intermediario finanziario ad accordare il finanziamento;
16. dichiarazioni relative al punteggio richiesto (nel modello di domanda);
17. relazione redatta da un tecnico abilitato del settore volta a dimostrare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il soggetto gestore potrà chiedere, eventualmente, la documentazione integrativa ritenuta necessaria e/o utile. L'operazione deve essere cantierabile.

Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalla ditta.

## 5.2 Ricevibilità

Con il ricevimento e la protocollazione di ogni singola domanda di agevolazione da parte del soggetto gestore si avvia il procedimento amministrativo.

Per ogni domanda protocollata, viene verificata la ricevibilità in termini di:

- 1) rispetto delle modalità di presentazione della domanda.
- 2) presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
- 3) presenza del CUA del soggetto proponente.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile e viene inviata al richiedente la "comunicazione di non ricevibilità".

## 5.3 Avvio del procedimento

Il soggetto gestore provvede:

- a) all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;
- b) a comunicare al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 entro 5 giorni lavorativi dalla protocollazione della domanda.

## 5.4 Istruttoria

Le domande sono istruite per l'ammissione a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte del soggetto gestore.

Il soggetto gestore verifica:

- 1) il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste nelle disposizioni operative;
- 2) l'ammissibilità degli investimenti proposti a finanziamento in conformità a quanto previsto nella scheda;

Successivamente alle suddette verifiche, il soggetto gestore delibera l'ammissibilità degli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione a finanziamento agevolato degli stessi.

Il soggetto gestore comunica l'esito dell'istruttoria al richiedente l'agevolazione e all'intermediario finanziario prescelto specificando la tipologia degli interventi ammessi, la relativa spesa ammessa e l'entità del finanziamento concesso.

## 5.5 Erogazione

L'erogazione della provvista finanziaria da parte del soggetto gestore avviene successivamente alla realizzazione dell'iniziativa ammessa, accertato che quanto realizzato sia funzionale, ovvero consegua gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della



domanda. Sono ammissibili all'agevolazione le spese che sono state effettivamente sostenute dal beneficiario in relazione alla realizzazione degli interventi ammessi così come accertato in fase di istruttoria finale.

A tal fine, il soggetto gestore effettua il controllo sul 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante la verifica della seguente documentazione:

- 1) copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate dalla documentazione che ne comprovi l'avvenuto pagamento. Sull'originale delle fatture deve essere apposta a cura del soggetto gestore la dicitura che attesti che quel giustificativo di spesa è stato oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della L.R. 40/2003, artt. 57 e 58.
- 2) consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- 3) elenco concernente le attrezzature oggetto di finanziamento (con relativo numero di matricola) e gli estremi delle fatture corrispondenti.;
- 4) copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (ad es. agibilità, autorizzazioni sanitarie).
- 5) dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno

Il soggetto gestore, verificata la regolarità della documentazione prodotta provvede all'erogazione della provvista pubblica del finanziamento all'intermediario finanziario.

L'intermediario finanziario delegato è tenuto ad attivare l'intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento delle risorse da parte del soggetto gestore. Trascorso tale termine, l'intermediario finanziario è tenuto alla immediata restituzione delle risorse al Fondo.

#### **6) Rientro delle rate di ammortamento**

La banca/società di leasing versa nel Fondo le rate di ammortamento del finanziamento agevolato, progressivamente incassate, entro 5 giorni lavorativi dalla data dell'avvenuto incasso.

Trascorso il termine di cui sopra, sulle somme non ancora trasferite al Fondo, la banca/società di leasing è tenuta al pagamento degli interessi di giacenza calcolati al tasso ufficiale di sconto più 200 punti base, come previsto dalla l.r. n. 5/2000, articolo 11.

#### **7) Modalità di effettuazione della spesa**

Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre il bonifico o la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima che sia disposta l'erogazione dell'agevolazione riferita a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire al gestore l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ...., fattura n. ...., del ....., della ditta .....
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto, rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso; nel caso di acquisto di beni immobili è ammesso l'uso di assegni circolari non



trasferibili, a condizione che gli assegni circolari vengono emessi movimentando il conto corrente del beneficiario dell'aiuto ed inoltre che venga prodotta dichiarazione, della banca emittente, di avvenuto incasso;

- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello f24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- 1. i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- 2. i pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro da parte del venditore dell'usato;
- 3. i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
- 4. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore a 50 euro.

#### **8) Periodo di eleggibilità delle spese e vincoli per la rendicontazione**

Sono considerate ammissibili ai benefici del fondo le spese riferite ad attività iniziate successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione al soggetto gestore e che siano effettuate entro i termini di realizzazione dell'iniziativa.

Per data di effettuazione della spesa si intende quella del relativo titolo. Sono ritenuti ammissibili solo quei titoli che sono stati anche pagati entro la data di eleggibilità delle spese.

#### **9) Termini per la realizzazione degli investimenti e proroghe**

I termini massimi per la realizzazione degli investimenti ammessi, a decorrere dalla data di adozione della decisione di concedere il sostegno del Fondo, sono i seguenti:

- 6 mesi per l'acquisto di attrezzature;
- 15 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura;
- 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana.

#### **10) Varianti**

Sono considerate varianti tutti i cambiamenti all'operazione approvata che comportino, in particolare:

- 1) il cambio del beneficiario;
- 2) il cambio della sede dell'investimento;
- 3) modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati;
- 4) modifica della tipologia degli interventi approvati.

Nel corso della realizzazione dell'operazione sono ammesse varianti se queste non alterano la finalità della stessa. Le varianti, devono essere autorizzate e, pertanto, il beneficiario deve richiedere all'ufficio istruttore di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tale variante all'operazione ammessa a finanziamento.

Per quanto riguarda la variante di cui al punto 1), si veda lo specifico paragrafo 11) in cui è disciplinata tale modalità di subentro di un soggetto ad un altro.

#### **11) Cambio del beneficiario**

- a. Nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'erogazione del prestito agevolato, il subentro al beneficiario originario, nella titolarità della domanda e della concessione, da parte di altro soggetto a seguito di decesso, incapacità professionale di lunga durata, fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, è ammissibile a condizione che quest'ultimo dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e la stessa valutazione nei criteri di selezione che hanno consentito la concessione dell'aiuto e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.



L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, a mezzo PEC (posta elettronica certificata), al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica, a mezzo PEC (posta elettronica certificata), al richiedente la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

- b. Nel caso in cui, dopo l'erogazione del prestito agevolato, ma entro il periodo vincolativo di cui al paragrafo 13), al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione all'ufficio. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, l'ufficio ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l'avvio del procedimento di revoca nei confronti del subentrante stesso. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, l'ufficio avvia nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca.

#### **12) Parziale esecuzione delle iniziative**

Nel caso in cui, entro il termine assegnato, l'intervento sia stato solo parzialmente eseguito si possono verificare due ipotesi:

1. la parte realizzata è funzionale, ovvero consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: viene riconosciuta l'agevolazione in relazione alla spesa ammessa finale della parte dell'investimento realizzata.
2. la parte realizzata non è funzionale, ovvero non consegue i benefici fondamentali dell'iniziativa e che sono stati alla base della decisione di ammissibilità: ciò comporta la revoca delle agevolazioni concesse e l'applicazione delle sanzioni previste nello specifico paragrafo.

#### **13) Stabilità delle operazioni**

L'aiuto accordato è restituito laddove, entro cinque anni dall'erogazione della quota pubblica del prestito, o comunque entro il periodo di ammortamento del prestito agevolato, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori del territorio della Regione del Veneto;
- b) cambio di proprietà dei beni oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dal soggetto gestore in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

#### **14) Cumulo**

Gli aiuti di cui al presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili (in tutto o in parte coincidenti) unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Reg. UE n. 702/2014.

Gli aiuti di cui al presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, non possono essere cumulati:

- a) con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel Reg. UE n. 702/2014 art. 17, c. 8, lettera d).
- b) con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti nel Reg. UE n. 702/2014 art. 17, c. 8, lettera d).

#### **15) Revoche dei benefici e sanzioni**

I benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a disposizione di revoca totale nei seguenti casi :



- 1) il beneficiario ha fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che ha concesso i benefici;
- 2) le iniziative sono state parzialmente realizzate e non risultano funzionali;
- 3) perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità alla agevolazione entro cinque anni dall'erogazione della quota pubblica del prestito o comunque entro il periodo di ammortamento del prestito agevolato,
- 4) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento;
- 5) cessazione d'azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;

Si provvede alla revoca parziale dei benefici nei seguenti casi:

- 1) le iniziative programmate non sono state realizzate nei termini previsti. Se gli investimenti realizzati fuori termini rappresentano più del 30% della spesa ammissibile totale dell'operazione, si provvede alla revoca totale dell'agevolazione;
- 2) mancata corrispondenza del piano d'investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato e non preventivamente autorizzato come variante. Se le variazioni rappresentano più del 30% della spesa ammissibile totale dell'operazione, si provvede alla revoca totale dell'agevolazione;
- 3) i beni e le opere oggetto d'intervento pubblico sono stati alienati o distolti dalla destinazione prevista per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, salvo quanto previsto al precedente paragrafo 11).

Il soggetto gestore provvede:

- al recupero delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali secondo le disposizioni previste dalla L.R. 40/2003, articolo 16, comma 2;
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali;

La Regione, con proprio provvedimento, determina l'esclusione fino a cinque anni del richiedente da ogni agevolazione in materia di agricoltura, in relazione alla gravità dell'infrazione.

#### **16) Verifiche e controlli**

- 1) Alla conclusione della realizzazione degli interventi oggetto di aiuto, il soggetto gestore effettua il controllo sul 100% delle domande ammesse a finanziamento mediante una verifica della documentazione fiscale e contabile relativa agli acquisti, lavori e pagamenti, e l'annullo, tramite apposizione di specifica timbratura, di tale documentazione ai fini dell'esclusione da altri finanziamenti. Gli accertamenti sono eseguiti sulla documentazione giustificativa prodotta.
- 2) Successivamente alla conclusione dell'investimento, la Regione del Veneto, ai sensi della DGR 2591/2000, su un campione, pari ad almeno il 5% dell'ammontare della spesa sovvenzionata relativa agli interventi fino a quel momento finanziati e conclusi, effettua un controllo amministrativo sull'attività svolta dal soggetto gestore e un controllo in loco per la verifica degli interventi eseguiti dall'impresa e per accertare il rispetto degli impegni assunti dai beneficiari relativamente alla stabilità delle operazioni.

Nel caso in cui la Regione, a seguito delle attività di controllo, riscontri irregolarità nell'operato del soggetto gestore, provvede a comunicare allo stesso i propri rilievi e le azioni che intende intraprendere nei confronti dello stesso in esito a quanto previsto negli accordi convenzionali.

In relazione ai controlli effettuati nei confronti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, la Regione comunica le eventuali irregolarità riscontrate al soggetto gestore che adotta i necessari provvedimenti.

#### **17) Pubblicazione e informazione**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuto, esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, par. 3, del trattato, una sintesi delle informazioni relative al medesimo aiuto, è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica.

Il presente regime di aiuto, inoltre, è integralmente pubblicato sul sito web regionale al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/aiuti-di-stato-pubblicazione-e-informazione>

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 234, articolo 52, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e



nazionale in materia di aiuti di Stato, il soggetto gestore che concede l'aiuto di cui al presente regime, trasmette le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

**18) Disposizioni finali**

Al fine del miglioramento delle procedure, le presenti disposizioni operative, riguardanti comunque esclusivamente elementi non sostanziali e rilevanti ai fini discrezionali, sono modificabili dal dirigente della Direzione Agroalimentare con proprio atto.

